

Codice DB1613

D.D. 4 aprile 2014, n. 183

Riduzione dell'importo della garanzia fidejussoria presentata, ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, dalla Società Allara S.p.A. in attuazione dell'accordo transattivo stipulato in data 31 ottobre 2012 relativamente alla "Riqualificazione ambientale della Cava in località Battaglino Isolone del Comune di San Sebastiano da Po". Codice M992T.

Visto:

l'art. 1 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" e il comma 3 dell'art. 31 della l.r. 44/2000 relativi all'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale o in aree contigue;

l'accordo transattivo datato 31 ottobre 2012 tra questa Direzione regionale, la Società Allara S.p.A., il Curatore fallimentare del Fallimento Frassa s.r.l e la COFACE Assicurazioni S.p.A.;

la polizza cauzionale n. 1997956 che la Società Allara S.p.A. ha stipulato con la COFACE Assicurazioni S.p.A., a favore dell'Amministrazione regionale, per l'importo di € 1.228.000 (unmilione duecento vent'ottomila/00), in attuazione del punto 3) del suddetto accordo transattivo;

la nota n. 4411 del 9 aprile 2013, con la quale la Società Allara S.p.A. è stata diffidata, ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 ed in attuazione del sopra citato accordo transattivo, ad effettuare ed ultimare i lavori di movimento terra, di riqualificazione e di recupero ambientale della cava in località Battaglino Isolone del Comune di San Sebastiano da Po come specificamente progettati e prescritti dalla determinazione dirigenziale n. 289 del 2 novembre 2010, secondo il progetto originariamente autorizzato e con le specifiche di cui di cui alla "Relazione Tecnica per ultimazione lavori" redatta dall'ing. Bruno Cipullo (allegato doc. 1 all'accordo transattivo) protocollo Regione Piemonte n. 7937 del 21 maggio 2012.

Preso atto che:

durante la riunione e sopralluogo del 26 novembre 2013 il sig. Giuseppe Balbo, legale rappresentante della Società Allara S.p.A. ha richiesto in attuazione del punto 3) del suddetto accordo transattivo la riduzione dell'importo della polizza cauzionale in relazione all'attuazione delle opere di riqualificazione attuate;

come risulta dal verbale di sopralluogo del 26 novembre 2013 durante il sopralluogo si è constatata l'ultimazione dei lavori di coltivazione, il recupero morfologico con riporto del terreno vegetale e relativa sistemazione dell'intera area interessata, l'impianto delle specie arboree ed arbustive previste, l'inerbimento nel settore ove è prevista area prativa e i riporti di materiale grossolano di pezzatura superiore a 20 cm (aree campite in verde con esagoni e puntinatura nella planimetria "maggio 2012") relativamente all'area Nord-Est (vedi prescrizione 3.8 del disciplinare tecnico allegato alla d.d. n. 19 del 28 febbraio 2003);

nel verbale di sopralluogo del 26 novembre 2013 è altresì indicato che risultano ultimati i lavori per i quali è stata emessa la diffida n. 4411 del 9 aprile 2013 in attuazione dell'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2012, con l'eccezione dei seguenti lavori:

– "riporto di materiale di grossa pezzatura" (aree campite in verde con esagoni e puntinatura nella planimetria "maggio 2012") relativamente all'area Sud-Est;

- attuazione della prescrizione che prevede la posa in opera di fascinate con ramaglia di salice sui raccordi planimetrici che, viste le ridotte pendenze, dovrà essere attuata con il fitto impianto di talee di salice;
- sagomatura della parete nord, con inclinazione di 30°, del cumulo di terreno vegetale residuo a margine dell'area "umida" mantenuta tale a seguito delle prescrizioni della C.d.S. del 25 luglio 2011;
- eliminazione (con estirpazione) dei 3-4 nuclei di Arundo donax presenti nell'area;

con nota del in data 24 marzo 2014 la Società Allara S.p.A. ha segnalato l'avvenuta attuazione delle opere di cui sopra e allegato la relazione di ottemperanza;

in data 28 marzo 2014 è stato eseguito un ulteriore sopralluogo all'area durante il quale si è constatata l'avvenuta attuazione ed ultimazione delle opere non ancora concluse nel novembre scorso e citate nel verbale del 26 novembre 2013, ed è pertanto stata verificata l'esecuzione di tutte le opere previste e prescritte dalla diffida n. 4411 del 9 aprile 2013.

Considerato che:

vengono a determinarsi i presupposti per la riduzione dell'importo della polizza cauzionale in relazione all'attuazione delle opere di riqualificazione attuate come previsto anche al punto 3) del citato accordo transattivo;

a seguito di verifica da parte dal Settore Programmazione e monitoraggio attività estrattive, si è rilevato che rispetto alla fidejussione attualmente presentata dell'importo pari a € 1.228.000 (unmilione duecento vent'ottomila/00), la frazione di fidejussione liberabile è pari a € 769.000,00 (settecento sessantanove mila/00), risulta pertanto necessario il mantenimento di una fidejussione dell'importo pari a € 459.000,00 (quattrocento cinquantanove mila/00), finalizzata all'attuazione delle cure colturali e manutenzione dei lavori di rimboschimento, rinverdimento e ingegneria naturalistica comprendenti rinalzi, ripuliture, sostituzioni, irrigazione e sfalci delle aree recuperate, per tre anni successivi all'esecuzione dei lavori come indicato al punto b. 2. 11 dell'allegato alla d.g.r. 29 luglio 2013, n. 34-6200.

come risulta anche dal verbale del sopralluogo eseguito in data 28 marzo 2014 il rappresentante della Società Allara S.p.A. ha richiesto l'applicazione della riduzione del 10% dell'importo della cauzione, come previsto dalla deliberazione d.g.r. n. 38 – 7264 del 17 marzo 2014, in quanto la medesima società è in possesso della certificazione ISO 14001 relativamente alla cava in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato, come autocertificato in data 2 aprile 2014.

Ritenuto corretto ridurre l'importo della fidejussione, applicando anche la suddetta riduzione del 10%, l'importo della cauzione che può essere liberata diviene pari a € 815.000,00 (ottocento quindici mila/00) e l'importo della cauzione da mantenere diviene pari a € 413.000,00 (euro quattrocento tredici mila/00).

Tutto ciò premesso.

IL DIRETTORE

Visto il D. lgs. 165/2001.

Visto l'art. 17 della l.r. 23/2008.

determina

1. In applicazione del punto 3) dell'accordo transattivo datato 31 ottobre 2012 stipulato tra questa Direzione regionale, la Società Allara S.p.A., il Curatore fallimentare del Fallimento Frassa s.r.l., e la COFACE Assicurazioni S.p.A., per la "Riqualificazione ambientale della "Cava in località Battaglino Isolone del Comune di San Sebastiano da Po", l'importo della fidejussione, ai sensi dell'art. 7 co. III della l.r. 69/1978, che può essere liberata è pari a € 815.000,00 (ottocento quindici mila/00), la cauzione residua da mantenere è pertanto pari a € 413.000,00 (quattrocento tredici mila/00).
2. La Società Allara S.p.A. è pertanto autorizzata a ridurre l'importo della fidejussione attualmente in essere nella misura sopra indicata.
3. Restano invariate tutte le prescrizioni in merito alle specifiche relative alla fidejussione da presentare tramite polizza assicurativa o bancaria, contenute nella d.g.r. n. 34 – 6200 del 29 luglio 2013.
4. La presente determinazione sarà inviata alla Soc. Allara S.p.A., al Curatore fallimentare del fallimento Frassa S.r.l., alla COFACE Assicurazioni S.p.A. al Comune di San Sebastiano da Po (TO), all'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, al Corpo Forestale dello Stato, Comando stazione di Chivasso e alla Provincia di Torino per opportuna conoscenza.
5. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso al presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto